



Al Ministero della Difesa

Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa
Gen. C.A. Pietro SERINO
Via XX Settembre 8, 00187 Roma

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Direttore dell'Ufficio per l'Amm. Generale
Prefetto Stefano GAMBACURTA
Piazza del Viminale 1, 00184 Roma

E.P.C.

Al C.O.N.I.

Segretario Generale
Dott. Carlo MORNATI
P.za L.go De Bosis 6,

Al Ministero della Difesa

Capo Ufficio Legislativo
Gen.D. Salvatore LUONGO
Via XX Settembre 8, 00187 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: chiarimenti sull'impatto dell'art. 1, comma 13, del DL n.33 del 16 maggio 2020 e dell'art.103, commi 1[^] e 2[^], del DL n.18/2020 sulle attività pubblicistiche addestrative e formative svolte dalle Sezioni TSN ai sensi dell'art. 251, commi 1[^] e 2[^], del DLgs n.66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare).

Si fa riferimento all'art.1, comma 13, del DL n.33 del 16 maggio 2020 ed alla nota Circolare n.557/PAS/U/003568/10089.D (1) del 19 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale del Ministero che conteneva, tra l'altro, un riferimento alle attività dell'Unione Italiana Tiro a Segno svolte dalle Sezioni TSN considerate "extravagantes" dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dal momento che sarebbero da considerarsi comunque quali attività "endoprocedimentali" per il rilascio di alcune autorizzazioni di polizia.



Preliminarmente si rappresenta che l'art. 251 del DLgs n.66/10 (cosiddetto Codice dell'Ordinamento Militare) prevede un duplice uso dei campi di tiro a segno concessi in uso alle Sezioni TSN affiliate alla UITS, di cui:

1. uno speciale previsto dal 1^a comma per *“Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”*;
2. uno obbligatorio previsto dal 2^a comma ai fini *“della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato”*.

L'art. 1, 13^a comma, del DL n.33 del 16 maggio 2020, è stato formulato riproducendo sostanzialmente il testo delle precedenti disposizioni e, di fatto, continua a vietare la somministrazione di attività formative fatta salva l'adozione di un nuovo provvedimento a mezzo del quale saranno definite le modalità di svolgimento di dette attività - *“con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020” secondo il quale : “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, [...]”* -.

Come è noto il DL n.18 del 17 marzo 2020 all'art 103, 1^a comma, ha superato la disciplina prevista dall'art. 9, del DL n.9/2020 introducendo una nuova formulazione delle misure sospensive che sono state estese all'intero complesso della pubblica amministrazione coinvolgendo tutte le tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, tra cui anche quelli di polizia amministrativa di sicurezza. Con il 2^a comma del medesimo articolo è stato prorogato il periodo di validità sino al 15 giugno pv. dei provvedimenti amministrativi giunti a scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020.

Con la nota Circolare n.557/PAS/U/003568/10089.D (1) del 19 marzo 2020 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - ha fornito l'indirizzo operativo alle proprie articolazioni sul territorio sugli effetti della sospensione dei termini introdotta dal



1^a e 2^a comma dell'art. 103 del DL n.18/2020 sui procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia, comprendendovi anche quelli in materia di *“abilitazioni, pure di natura tecnica, che si pongono come norme extravagantes rispetto al T.U. delle leggi di P.S. [...] per l'espletamento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria da parte delle imprese della sicurezza privata”*.

A questo proposito occorre chiarire che l'Unione Italiana Tiro a Segno attraverso l'emanazione annuale del “Manifesto” stabilisce i corsi regolamentari cui si devono attenere le Sezioni TSN e i soggetti che:

- a) per quanto riguarda l'attività addestrativa, sono in possesso del decreto di guardia particolare giurata e devono sostenere le esercitazioni pratiche annuali con annotazione nel PATENTINO (art. 251, 1 comma, DLgs n.66/10);
- b) per quanto riguarda quella formativa, intendono ottenere l'abilitazione tecnica del diploma al maneggio delle armi, cosiddetto DIMA, (art.251, 2 comma, DLgs n.66/10) ai fini della successiva richiesta di rilascio di una autorizzazione di polizia (ad es. porto d'armi per uso personale, licenza di porto di fucile per il tiro a volo, etc.).

Alla luce di quanto sopra, ad avviso dello scrivente, è importante specificare che l'attività addestrativa di cui al 1^a comma del DLgs.n.66/2010 consiste in alcune attività dirette a far consolidare nel tempo procedure e uso delle armi da fuoco a soggetti già dotati di una autorizzazione di polizia, mentre l'attività formativa di cui al 2^a comma, del citato decreto legislativo n.66/10, consiste in un processo didattico attraverso il quale si trasferisce al soggetto una competenza per il maneggio in sicurezza di un'arma.

Con riferimento all'attività addestrativa v'è un controllo da parte del direttore di tiro sulla effettuazione delle esercitazioni di tiro, la cui esecuzione è soggetta alla registrazione sul PATENTINO. Mentre la formazione viene svolta da Istruttori qualificati con successivo rilascio del DIPLOMA al MANEGGIO delle ARMI da parte del Presidente della Sezione in caso di superamento dello specifico corso di formazione.

Ciò posto, in relazione alla possibilità per le Sezioni TSN di poter riaprire l'attività pubblicistica cosiddetta Istituzionale, limitatamente a quella addestrativa prevista dall'art. 251, 1^a comma, del DLgs n.66/2010, si può richiamare il secondo periodo dell'art. 103, 1^a comma, del DL n.18/2020, ad oggi ancora vigente, ove si prevede che le pubbliche Amministrazioni adottino misure volte a garantire comunque una



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



ragionevole durata dei procedimenti amministrativi per cui le Sezioni TSN, anche durante il periodo di sospensione, potranno assicurare l'attività in convenzione al fine di non pregiudicare oltremodo le aspettative delle esigenze connesse alle necessità delle imprese e della pubblica amministrazione, anche alla luce del fatto che l'intervento della UITS, svolto per il tramite delle sue Sezioni TSN affiliate, nei procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza si pone in maniera disgiunta e semplicemente uno al fianco di questi, tanto che neppure si possa pensare che assuma una efficacia condizionante sulle tempistiche degli uffici di P.S. chiamati alla adozione del provvedimento finale.

Per quanto sopra, darò indicazioni alle Sezioni TSN di riprendere già da domani 18 maggio pv **le sole attività Istituzionali addestrative** di cui al 1^a comma dell'art. 251 del DLgs n.66/2010, nelle more di eventuali Vostre osservazioni al riguardo.

Le Sezioni TSN adotteranno le opportune misure organizzative dirette a contrastare il diffondersi dell'epidemia e garantendo adeguati livelli di protezione attenendosi ai protocolli o linee guida nazionali o regionali emanati per la specifica attività.

Il Commissario Straordinario UITS

Igino Rugiero